

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di individuazione, nomina e funzionamento delle commissioni consultive, previste quale strumento di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.

Art. 2 Materie di competenza delle commissioni consultive

1. Il Comune di Lograto si avvale di norma delle commissioni consultive aventi competenza nelle seguenti materie:
 - a) Servizi sociali e assistenza
 - b) Istruzione – cultura
 - c) Sport – tempo libero
 - d) Urbanistica, lavori pubblici, viabilità e territorio
 - e) Ambiente ed Ecologia
 - f) Bilancio e Finanza
 - g) Sicurezza
 - h) Attività produttive (agricoltura, industria, commercio, ed artigianato)
 - i) Tavolo delle politiche giovanili
 - j) Coordinamento delle Associazioni di volontariato
2. Possono essere istituite ulteriori commissioni consultive su ambiti diversi in rapporto alle specifiche necessità che dovessero emergere nel corso del mandato amministrativo.

Art. 3 Composizione e durata

1. Le commissioni sono composte da un numero variabile di componenti della società civile, in rapporto alle peculiarità degli ambiti di intervento, scelti tra :
 - a) Cittadini individuati tra coloro che abbiano dato la propria disponibilità ovvero su proposta dei gruppi consiliari;
 - b) Consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari ;
 - c) Rappresentanti designati dalle Associazioni operanti sul territorio e che abbiano i requisiti di competenza per le aree di intervento cui sono destinati;
2. Deve essere garantita la partecipazione delle minoranze.
3. In caso di dimissioni , decadenza dalla carica od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente delle commissioni si applica la stessa procedura prevista per la nomina.
4. La durata in carica delle commissioni è pari alla durata del mandato amministrativo dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 Nomina e Presidenza delle commissioni

1. Il Sindaco provvede, ad inizio del mandato amministrativo, alla istituzione con proprio decreto delle Commissioni consultive, individuando gli ambiti di intervento e la loro composizione , nel rispetto di quanto definito agli articoli precedenti.
2. Potrà inoltre disporre l'integrazione della Commissione con membri di diritto laddove ciò si renda necessario in rapporto all'ambito di competenza della specifica Commissione (es. dirigenti scolastici per l'ambito di intervento dell'Istruzione)
3. Il presidente delle commissioni è individuato tra i suoi componenti direttamente nel decreto sindacale di nomina della commissione
4. Ciascuna commissione avrà un vice presidente la cui elezione avviene nella prima riunione delle commissioni e un segretario verbalizzante con le funzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 Convocazione e funzionamento delle commissioni

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze ed eventualmente gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro delle commissioni può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione di appartenenza. La decisione di accoglimento della richiesta avanzata dal componente viene adottata dal presidente della commissione.
2. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi, preferenzialmente mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai componenti la commissione al domicilio designato, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione, ridotti a due giorni in caso di particolare urgenza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento.
4. Possono partecipare alle sedute delle commissioni dipendenti del Comune o esperti, anche esterni, su invito del presidente della commissione.
5. Il Sindaco e l'Assessore delegato possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. I componenti della Giunta partecipano alle riunioni delle commissioni, al fine di relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno, su invito e richiesta dei presidenti delle commissioni stesse.
7. Gli eventuali atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso il Comune almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri delle commissioni.
8. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, le commissioni devono esprimere un parere o un intendimento da inserire nel verbale.
9. I componenti delle commissioni hanno la facoltà di far verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
10. La funzione di segretario di ciascuna commissione viene assunta dal componente a tal fine eletto nella prima riunione, o successivamente sostituito. Il segretario provvede a redigere sintetico ma esauritivo resoconto verbale di ciascuna riunione, riportando i tratti salienti della discussione e delle decisioni nonché le diverse opinioni espresse. Il verbale è trasmesso ai componenti della commissione e depositato presso gli uffici comunali entro i 15 giorni successivi a quello della riunione.

Art. 6 Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti stessi ed in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
2. Le commissioni, nel caso in cui debbano adottare delle decisioni, deliberano a maggioranza.

Art. 7 Funzioni delle commissioni in generale

1. Le commissioni consultive come individuate all'art. 2 del presente regolamento, ferme restando le competenze degli organi del Comune, svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, di indirizzo ed orientamento nonché attività di indagine e studio sulle materie di competenza.
2. I lavori predisposti dalle commissioni vengono presentati al Sindaco.

Art. 8 Varie e norme di rinvio

1. La partecipazione alle commissioni consultive individuate nel presente regolamento non darà luogo alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano, se e in quanto compatibili, le norme del Testo Unico Enti Locali.